

Assessorato all'Urbanistica e Ambiente

Via J. Aconcio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461493202- Fax 0461493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Preg.mo Signore
ROBERTO BOMBARDA
Consigliere Provinciale
Gruppo Consiliare Verdi
e Democratici per l'Unione
SEDE

e, p.c.

Egregio Signore
DARIO PALLAORO
Presidente
Consiglio provinciale
SEDE

Egregio Signore
LORENZO DELLAI
Presidente
Giunta provinciale
SEDE

Trento, 7 novembre 2006

Prot. n. 728/ASS/06

Oggetto: *risposta interrogazione n. 1753.*

La pianta, oggetto dell'interrogazione, è sita su proprietà privata in loc. Pupille di Val Calamento, Comune di Telve Valsugana, in un contesto boscato di abeti e larici, in mezzo al quale è sito il faggio secolare.

A seguito di specifico sopralluogo, è stato rilevato l'indubbio ed elevato valore paesaggistico-ambientale e culturale di tale pianta e del suo contesto circostante. Vero è che alla luce delle segnalazioni pervenute, si è dato incarico al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio di attivare, tramite sopralluogo, l'iter per l'eventuale inserimento negli elenchi dei Beni Ambientali previsto dall'art. 94 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, condividendo l'esigenza espressa nell'interrogazione della sua salvaguardia.

Tale articolo fa espresso riferimento (comma 1 bis e 3 bis) a piante monumentali caratterizzate da elementi distintivi quali: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole in oblio.

E' da sottolineare che l'inserimento negli elenchi sopraddetti attiva un vincolo di tutela che postula l'autorizzazione paesaggistica per qualsiasi operazione che intervenga a modificare lo stato del bene protetto.

Il comma 3 bis dell'art. 94 della L.P. n. 22/1991 prevede altresì la possibilità per Comuni e privati di promuovere interventi di valorizzazione dei beni, avvalendosi delle competenti strutture provinciali per la consulenza necessaria ad un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario dagli stessi.

E' da sottolineare che comunque il taglio di piante è sottoposto ad autorizzazione da parte dell'autorità forestale, talchè la pianta in oggetto non può essere recisa su semplice decisione del proprietario.

Dell'inizio del procedimento per l'inclusione negli elenchi dell'art. 94 della n. 22/1991 si è data tempestiva comunicazione per le vie brevi alla Stazione forestale di Borgo Valsugana, competente per territorio.

Cordiali saluti.

dott. Mauro Gilmozzi